

# ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2020

## IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,  
l'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Consapevoli del difficile momento che le imprese italiane stanno attraversando a causa dell'attuale emergenza COVID-19 riteniamo doveroso e utile ricordare alle imprese che il versamento del diritto annuale per l'anno 2020 non risulta variato o differito dal decreto "Rilancio".

L'importo del diritto deve essere **pagato in un'unica soluzione** e non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nel corso dell'anno.

Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione; la cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto è disciplinata dall'art. 4 del D.M. 359/2001.

**Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali.**

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al **1° gennaio 2020**.

### Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**30.06.2020**) con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

### Quanto versare

Collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> la funzione 'calcola e paga' fornisce il calcolo corretto dell'importo dovuto per sedi e unità locali e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

<b>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo dovuto per la sede € 120,00</b>	<b>Importo dovuto per ciascuna unità locale € 24,00</b>
--	--	---

I suddetti importi **sono già comprensivi della riduzione del 50%** (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) e **della maggiorazione del 20%** (Decreto 12 marzo 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico).

ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
	Da Euro	A Euro	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Società in nome collettivo</li><li>• Società in accomandita semplice</li><li>• Società di capitali</li><li>• Società cooperative</li><li>• Società di mutuo soccorso</li><li>• Consorzi con attività esterna</li><li>• Enti economici pubblici e privati</li><li>• Aziende speciale e Consorzi previsti dalla L. 267/2000</li><li>• GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico</li></ul>	0	100.000	€ 200,00 (misura fissa)
	oltre 100.000	250.000	0,015%
	oltre 250.000	500.000	0,013%
	oltre 500.000	1.000.000	0,010%
	oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
	oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
	oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
	oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

**Il diritto base della sede legale si determina** sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2019, mantenendo cinque decimali.

Sull'importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto **per ciascuna unità locale (20% dell'importo dovuto per la sede legale, fino ad un massimo di € 200,00)**. L'importo del diritto base calcolato per ciascuna unità locale ed espresso con cinque decimali dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia.

L'importo base, calcolato secondo le indicazioni sopra riportate, deve essere **ridotto del 50% per l'anno 2020** (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) ed **umentato del 20%** (Decreto 12 marzo 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico).

**L'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio deve essere espresso in unità di Euro.**

Si precisa che, a seguito della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% di cui sopra:

- **l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese il cui fatturato rientra nel 1° scaglione è pari ad € 120,00;**
- **l'importo massimo del diritto annuale dovuto per ciascuna unità locale è pari ad € 120,00.**

Per ulteriori informazioni e specifiche sulle modalità di arrotondamento e per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2020 ai fini della definizione della base imponibile (FATTURATO) per il versamento del diritto annuale 2020, si invita a consultare la Circolare n. 19230 del 03.03.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico disponibile nel sito camerale [www.as.camcom.it](http://www.as.camcom.it) – sezione “Diritto annuale”.

### **Imprese con unità locali fuori provincia**

Si invita a consultare l'allegata “scheda impresa” per il calcolo dell'importo dovuto alla Camera di competenza.

### **Come versare**

Il versamento del diritto va eseguito con le modalità sotto indicate:

- pagamento online **tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga';**
- pagamento con il **modello F24** da utilizzarsi con modalità telematica, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

*Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il canali Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche, dalle Poste Italiane e da Agenti della riscossione prestatori di servizi di pagamento) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)*

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
<b>Contribuente</b>	indicare il <b>codice fiscale</b> dell'impresa (non la partita IVA, qualora diversa) indicato nell'intestazione della presente lettera, <b>i dati anagrafici e il domicilio fiscale</b>
<b>Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>	<b>codice ente / codice comune:</b> sigla provincia della Camera di Commercio presso la quale l'impresa è iscritta ( <b>AR per le imprese / unità locali situate nelle province di Arezzo e Siena</b> ). Le imprese che esercitano l'attività attraverso unità locali o sedi secondarie in altre province, devono indicare distintamente la sigla di ciascuna provincia in cui è ubicata l'unità locale / sede secondaria e l'importo dovuto per ogni singola Camera di Commercio (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) <b>codice tributo: 3850</b> <b>anno di riferimento: 2020</b> <b>importi a debito versati: l'importo da pagare</b> (comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare il sito [www.registroimprese.it/pratiche-semplifici](http://www.registroimprese.it/pratiche-semplifici)).

### **Sanzioni**

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una **sanzione**, come previsto dal D.M. 27.01.2005 n. 54 e relative disposizioni integrative ed attuative.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

### **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "**Io non ci casco! Bollettini e Moduli ingannevoli**" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM <http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide>

## **Informazioni**

### **UFFICIO DIRITTO ANNUALE**

**Sede di Arezzo - Via L. Spallanzani n. 25**

**Tel. 0575/303868 – 303835**

**e-mail: [diritto.annuale.ar@as.camcom.it](mailto:diritto.annuale.ar@as.camcom.it)**

**Sede di Siena – Piazza Matteotti n. 30**

**Tel. 0577/202513 – 202515**

**e-mail: [diritto.annuale.si@as.camcom.it](mailto:diritto.annuale.si@as.camcom.it)**

**P.E.C. [cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it)**

**Sito web Camera di Commercio di Arezzo - Siena: [www.as.camcom.it](http://www.as.camcom.it) – servizio DIRITTO ANNUALE**